



CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA',
AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DLGS 28.08.2000 N. 274
E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

IL COMUNE DI CHIAVARI

E

TRIBUNALE DI GENOVA

E

UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI GENOVA

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 282 DEL 04.10.2018



Ministero della Giustizia



Comune di Chiavari

CONVENZIONE TRA
TRIBUNALE DI GENOVA
COMUNE DI CHIAVARI

UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI GENOVA

Il Tribunale di Genova C.F. 80044550103 che interviene al presente atto nella persona del Presidente F.F. Dott.sa Franca Borzone

Il Comune di Chiavari C.F. 00592160105 che interviene al presente atto nella persona della Dirigente Settore VI - Politiche per la Persona, Dott.ssa Maura Meschi

L' Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Genova (UDEPE) C.F. 95194340105 che interviene al presente atto nella persona del direttore dott.ssa Bianca Berio

Il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE anno 2018

PREMESSO CHE:

- gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n° 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool " e l'articolo 187 avente ad oggetto: " Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n° 274 del 2000; ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
- l'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell'art.168 bis del Codice Penale introdotto dalla legge sopra indicata, "nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la

Maura Meschi



sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108";

- l'articolo 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il decr.leg.vo 274 del 2000;
- l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- in data 10.04.2015 è stato sottoscritto apposito Protocollo intesa tra Anci Liguria e Regione Liguria, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Liguria e Tribunali di Genova, La Spezia, Imperia e Savona, per favorire opportunità occupazionali mediante la promozione, la ricerca ed organizzazione di attività lavorative in favore delle persone sottoposte ad esecuzione di pena o a misure restrittive della libertà personale;
- il Regolamento emanato dal Ministro della Giustizia in data 9 giugno 2015 detta le modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità nell'ambito della misura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso il Comune di Chiavari, per quei soggetti che imputati richiedono la sospensione del procedimento penale con messa alla prova e per quei soggetti che hanno prescritto tale obbligo dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della normativa di legge, riportata nelle premesse del presente accordo.

Articolo 2 - Attività da svolgere

1. Per i fini di cui alla presente convenzione il Comune di Chiavari si impegna ad accogliere n. 6 persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione.
2. Il Comune di Chiavari individua le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere



svolte presso le proprie strutture, interne ed esterne, quali ad esempio parchi e giardini, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell'indagato, imputato, condannato:

- 1) interventi di manutenzione ordinaria
- 2) pulizie, sfalcio e taglio erba
- 3) ripristino del decoro urbano
- 4) pulizie e riordino locali

Articolo 3 - Presentazione e valutazione delle richieste

1. L'UDEPE segnala al Comune di Chiavari la persona richiedente il programma di trattamento per la messa alla prova e ne valuta la situazione personale e professionale in relazione alla disponibilità dell'ente. Inoltre si accerta della disponibilità del richiedente nel sostenere l'onere del percorso di formazione ed informazione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. I Servizi Sociali del Comune di Chiavari, pur tenendo conto delle caratteristiche personali e professionali della persona segnalata dall'UDEPE, individuano, in collaborazione con il Settore V – Servizi Tecnologici, l'ambito/servizio disponibile ad accogliere la persona per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In caso di decisione favorevole del Tribunale, il Comune di Chiavari si impegna ad inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza.

Art 4 - Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità- impegni tra le parti

1. Il Comune di Chiavari si impegna a:

- ✓ nominare un referente/tutor che coordina la prestazione lavorativa di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti la modalità di esecuzione dei lavori;
- ✓ mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l'espletamento dell'attività stabilita e a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
- ✓ documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
- ✓ predisporre la relazione che documenti l'attività prestata dal soggetto
- ✓ comunicare via mail all'Ufficio o Autorità competente indicati nel decreto/sentenza/ ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

2. L'UDEPE di Genova Savona Imperia si impegna a:

- ✓ verificare il possesso e la validità dell'attestato di partecipazione al corso di formazione ed informazione ai sensi del DLGS 9 aprile 2008 n. 81 da parte dei richiedenti il programma di trattamento per la messa alla prova;
- ✓ comunicare al Comune di Chiavari il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
- ✓ verificare tramite il funzionario incaricato la svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
- ✓ confrontarsi con i Servizi Sociali di Chiavari per la verifica del percorso di ciascuna persona inserita nel programma di messa alla prova.

3. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Articolo 5 - Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione

1. Il Comune di Chiavari si impegna a:

- ✓ stipulare l'assicurazione degli indagati/imputati/ condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso;
- ✓ garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di



sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale l'integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal DLGS 9 aprile 2008 n. 81.

2. E' fatto divieto al Comune ospitante di corrispondere agli indagati/imputati/condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'attività svolta.

Articolo 6 - Durata e decorrenza della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data della stipula e potrà essere automaticamente rinnovata per uguale periodo ove non intervenga disdetta da una della parti contraenti.

2. La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza convenzionale.

Articolo 7 - Trattamento dati

1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 8 - Norma di rinvio/Registrazione

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972.

3. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale di Genova, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Chiavari, 15 ottobre 2018

Per il Tribunale di Genova

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Enrico S. Pavera

Per il Comune di Chiavari

IL DIRIGENTE
SETTORE VI - POLITICHE PER LA PERSONA
Dott.ssa Marina MESSINA



Per l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Genova

IL DIRETTORE
D.ssa Bianca BERIO

Bianca Berio